

**COMUNE DI Massa Lubrense**  
**(provincia di Napoli)**  
**Bozza-**  
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA**  
**DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE**  
**ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE**  
**INGIUNZIONE FISCALE**

**ART. 1**

**Oggetto e Ambito di applicazione**

- 1.** Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. **6-ter** del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'**art. 52**, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche di cui al comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
- 2.** Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
- 3.** Ai sensi del comma 5 dell'art. **6-ter** del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del presente regolamento.
- 4.** Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione, salvo che il contribuente abbia pagato facendo salvo il diritto alla ripetizione o per detti rapporti vi sia un giudizio in itinere.
- 5.** Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
- 6.** Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

**ART. 2**

**Definizione agevolata delle somme non riscosse**

- 1.** I debitori delle somme dovute al Comune di Massa Lubrense, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il

2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. **2.** Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'**articolo 27**, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **ART. 3**

#### **Istanza del debitore e termini**

**1.** Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro il 30 aprile, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

**2.** L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni: (DATE INDICATE OPZIONALI. UNICO LIMITE TEMPORALE: ULTIMA RATA ENTRO 30/09/2018)

a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017.

b) Con pagamento dilazionato in due rate:

Rata 1 entro il 31 Luglio 2017

Rata 2 entro il 30 Novembre 2017.

c) Con pagamento dilazionato in quattro rate per importi superiori a 500,00 €

Rata 1 entro il 31 Luglio 2017

Rata 2 entro il 30 Settembre 2017

Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

Rata 4 entro il 31 marzo 2018.

d) Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi superiori a 1.000,00 €:

Rata 1 entro il 31 Luglio 2017

Rata 2 entro il 30 settembre 2017

Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

Rata 4 entro il 30 aprile 2018

Rata 5 entro il 30 settembre 2018.

e) Con pagamento dilazionato in otto rate per importi superiori a 5.000,00 €:

Rata 1 entro il 31 Luglio 2017

Rata 2 entro il 30 Settembre 2017

Rata 3 entro il 30 Novembre 2017

Rata 4 entro il 31 Gennaio 2018

Rata 5 entro il 31 Marzo 2018

Rata 6 entro il 31 Maggio 2018

Rata 7 entro il 31 Luglio 2018

Rata 8 entro il 30 Settembre 2018.

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui essa si riferisce nonché espressa dichiarazione di impegno del richiedente a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'**articolo 1284** del codice civile con maturazione giornaliera.

5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente postale n°..... intestato a Comune di Massa Lubrense, servizio di Tesoreria.

6. Nel termine massimo del 30 giugno, il comune o il concessionario competente trasmettono al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati prima della data di presentazione dell'istanza, cui l'ente si riserva di rinunciare previa corresponsione delle relative spese di procedura già maturate.

#### **ART. 4**

##### **Definizione agevolata per le dilazioni in corso**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016

In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;

d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nell'originario piano di dilazione già in corso.

#### **ART. 5**

##### **Effetti in caso di inadempimento**

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In

tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**3.** Il comune o il concessionario possono qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.

**4.** L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

#### **ART. 6**

##### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

**1.** Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro 60 giorni, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

**2.** In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

#### **ART. 7**

##### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° febbraio 2017

**2.** Il termine di 120 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune [www. ...](http://www. ...)

**3.** Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

# Comune di Massa Lubrense

Provincia di Napoli

## Area Contabile – Servizio Tributi

Largo Vescovado, 2 80061 Massa Lubrense (NA)

P. IVA 01245791213

Tel. 081 5339401 – Fax 081 8789576

PEC: [protocollo.massalubrense@pec.it](mailto:protocollo.massalubrense@pec.it)



Spazio Riservato per l'applicazione del Protocollo

Spettabile

### Area Contabile – Servizio Tributi

(Da inviare in originale all'indirizzo postale in intestazione o da consegnare personalmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune)

Il modello ed il regolamento comunale sono disponibili sul sito Internet del Comune

## ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Vista la disposizione contenuta nell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, convertito dalla Legge 225/2016, con le forme di cui l'art. 52 comma 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446, visto il R.D. 14 aprile 1910 nr. 639

Visto il regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 3 del 31 gennaio 2017.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e leggi speciali in materia (D.P.R. nr. 445/2000); Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (Art. 11 comma 3 del D.P.R. 403/1998)

### Quadro A – Contribuente

#### Persona Fisica e/o Figura di Riferimento di Persona Giuridica

Cognome	Nome	Codice Fiscale
.....	.....	.....
Comune e Provincia di nascita	Data di nascita	Recapito Telefonico (cell.)
.....	.....	.....
Domicilio Fiscale (Via, vicolo, piazza, località, frazione e numero civico)	CAP – Comune – Provincia	Indirizzo email
.....	.....	.....
Natura della carica (nel caso di Persona Giuridica)		
.....		

#### Persona Giuridica

Denominazione o Ragione Sociale	Codice Fiscale/P. IVA	Recapito Telefonico (cell.)
.....	.....	.....
Domicilio Fiscale (Via, vicolo, piazza, località, nucleo e numero civico)	CAP – Comune – Provincia	Indirizzo email
.....	.....	.....

### Quadro B – Richiesta di rottamazione dei provvedimenti di ingiunzione fiscale

Tipologia del Documento	Prot. n°	Del	Anno Rif.	Importo
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

# Comune di Massa Lubrense

Provincia di Napoli

## Area Contabile – Servizio Tributi

Largo Vescovado, 2 80061 Massa Lubrense (NA)

P. IVA 01245791213

Tel. 081 5339401 – Fax 081 8789576

PEC: [protocollo.massalubrense@pec.it](mailto:protocollo.massalubrense@pec.it)



Richiede di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità (art. 3 regolamento definizione agevolata):

**Unica soluzione (entro il 31 luglio 2017)**

**Con pagamento dilazionato, con l'applicazione degli interessi legali, in nr rate:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 2 per importi fino a 500,00 €            |
| <input type="checkbox"/> | 4 per importi da 500,01 € a 1.000,00 €   |
| <input type="checkbox"/> | 5 per importi da 1.000,01 € a 5.000,00 € |
| <input type="checkbox"/> | 8 per importi superiori a 5.000,00 €     |

Dichiaro che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione  
*Oppure*

Dichiaro di rinunciare espressamente ai giudizi pendenti, di seguito menzionati, relativamente ai carichi oggetto di procedura di rottamazione.

Giudizi pendenti: \_\_\_\_\_

La richiesta di rateizzazione sarà comunque soggetta alla verifica ed approvazione da parte del Funzionario Responsabile che accoglierà o meno l'istanza ai sensi dell'art. 6 del regolamento.

### **Allegati alla Dichiarazione**

- Documento di riconoscimento

### **Annotazioni**

### **Quadro C – Dati del Richiedente** (compilare **unicamente** quando il richiedente è diverso dal contribuente)

Da allegare obbligatoriamente copia leggibile di regolare documento di identità del denunciante ed eventuale delega corredata di fotocopia leggibile del documento di identità del contribuente delegante.

Cognome

Nome

Codice Fiscale

.....  
*Tipologia Documento di Riconoscimento*

.....  
*N° Documento*

.....  
*Rilasciato da*

.....  
*Data di rilascio*

.....  
*Recapito telefonico*

.....  
***Firma del Denunciante***

.....  
*Massa Lubrense li,*

.....  
*Firma*

#### **INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

La informiamo che i dati relativi al presente atto sono stati estratti dall'archivio del Comune di Massa Lubrense nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati avviene unicamente per finalità connesse alla gestione e notificazione degli atti amministrativi. Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono trasmessi in forma telematica dal Comune alla società A. e G. S.p.A. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

# Comune di Massa Lubrense

Provincia di Napoli

## Area Contabile – Servizio Tributi

Largo Vescovado, 2 80061 Massa Lubrense (NA)

P. IVA 01245791213

Tel. 081 5339401 – Fax 081 8789576

PEC: [protocollo.massalubrense@pec.it](mailto:protocollo.massalubrense@pec.it)



COMUNE DI Massa Lubrense  
(provincia di Napoli)

Bozza-

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

#### ART. 1

##### Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 6-ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche di cui al comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del presente regolamento.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione, salvo che il contribuente abbia pagato facendo salvo il diritto alla ripetizione o per detti rapporti vi sia un giudizio in itinere.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

#### ART. 2

##### Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Massa Lubrense, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### ART. 3

##### Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro il 30 aprile, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni: (DATE INDICATE OPZIONALI. UNICO LIMITE TEMPORALE: ULTIMA RATA ENTRO 30/09/2018)
  - a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017.
  - b) Con pagamento dilazionato in due rate:  
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017  
Rata 2 entro il 30 Novembre 2017.
  - c) Con pagamento dilazionato in quattro rate per importi superiori a 500,00 €  
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017  
Rata 2 entro il 30 Settembre 2017  
Rata 3 entro il 31 dicembre 2017  
Rata 4 entro il 31 marzo 2018.
  - d) Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi superiori a 1.000,00 €:  
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017  
Rata 2 entro il 30 settembre 2017  
Rata 3 entro il 31 dicembre 2017  
Rata 4 entro il 30 aprile 2018  
Rata 5 entro il 30 settembre 2018.
  - e) Con pagamento dilazionato in otto rate per importi superiori a 5.000,00 €:  
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017  
Rata 2 entro il 30 Settembre 2017  
Rata 3 entro il 30 Novembre 2017  
Rata 4 entro il 31 Gennaio 2018  
Rata 5 entro il 31 Marzo 2018  
Rata 6 entro il 31 Maggio 2018  
Rata 7 entro il 31 Luglio 2018  
Rata 8 entro il 30 Settembre 2018.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui essa si riferisce nonché espressa dichiarazione di impegno del richiedente a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente postale n°..... intestato a Comune di Massa Lubrense, servizio di Tesoreria.
6. Nel termine massimo del 30 giugno, il comune o il concessionario competente trasmettono al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati prima della data di presentazione dell'istanza, cui l'ente si riserva di rinunciare previa corresponsione delle relative spese di procedura già maturate.

#### ART. 4

##### **Definizione agevolata per le dilazioni in corso**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016

In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;
- d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nell'originario piano di dilazione già in corso.

#### ART. 5

##### **Effetti in caso di inadempimento**

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il comune o il concessionario possono qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

#### ART. 6

##### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro 60 giorni, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

#### ART. 7

##### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° febbraio 2017
2. Il termine di 120 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune [www. ...](http://www.comunemassalubrense.gov.it)
3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.